

IL SOTTOSCRITTO REVISORE UNICO DEI CONTI DEL COMUNE DI VISCHE

Dr.ssa LUMIERA Cinzia
nominato con deliberazione C.C. n. 11 del 18.03.2021

VISTA la proposta di determina ad oggetto: Rettifica parziale delle risultanze del Rendiconto della gestione 2021 a seguito della Certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi comma 827 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020", trasmessa a questo revisore con richiesta di parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

Premesso che in data 20 maggio 2022 il sottoscritto Revisore Unico dei conti aveva espresso parere positivo per l'approvazione del Rendiconto finanziario del Comune di Vische per l'anno 2021.

Visto il comma 827 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, riguardante il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, che recita:

"Gli enti locali destinatari delle risorse di cui al comma 822 sono tenuti a inviare, utilizzando l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2021. La certificazione di cui al periodo precedente non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del codice di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005. Gli obblighi di certificazione di cui al presente comma, per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome."

Vista la Legge 20 maggio 2022, n. 51 di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 che all'art. 37-bis "Rettifica agli allegati del rendiconto 2021 degli enti locali" prevede: "1. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati al rendiconto 2021 degli enti locali concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Preso atto di quanto specificato dalla Ragioneria Generale dello Stato con la FAQ n. 50 del 1° luglio 2022 che si riporta integralmente: *"L'articolo 37 bis del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21,*

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, prevede che il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati al rendiconto 2021 degli enti locali concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione COVID-19 relativa al 2021 " è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria". A tal proposito, si ritiene che la deroga di cui al primo periodo dell'articolo 37 bis del citato decreto legge n. 21 del 2022 alle modalità previste per la deliberazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del T.U.EE.LL. sia estendibile anche ai casi in cui, a seguito della certificazione, la suddetta rettifica si renda necessaria, di riflesso, anche per altri allegati del rendiconto. Si ritiene, pertanto, che anche per gli altri allegati, la rettifica sia di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, sempre che non riguardi il valore complessivo del risultato di amministrazione. Qualsiasi altra variazione non strettamente correlata alla certificazione deve essere effettuata dagli organi competenti previsti dall'articolo 227 del testo unico di cui al D. Lgs. 267 del 2000, secondo l'iter ordinario indicato. Infine, si segnala la conseguente necessità, nei casi sopra riportati e di cui al richiamato articolo 37 bis del decreto legge n. 21 del 2022, di trasmettere tempestivamente il rendiconto 2021 aggiornato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196."

Vista la Certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza di cui art. 39 comma 2 del D.L. n. 104/2020 le cui modalità di compilazione sono definite del citato Decreto n. 273932 del 28 ottobre 2021;

Considerato che:

- al momento della predisposizione del Rendiconto 2021 non era ancora stata definita la certificazione di cui all'art. 39 comma 2 del D.L. n. 104/2020;
- a seguito della certificazione delle risorse utilizzate del Fondo funzioni fondamentali di cui all'art. l'art. 39 D.L. 104/2020, il risultato di amministrazione 2021 deve essere rettificato nella sua composizione al fine di rappresentare gli importi disponibili e utilizzabili nel rispetto dei vincoli di legge;

Dato atto che non viene modificato il valore complessivo del risultato di amministrazione, quindi ai sensi dell'art. 37 bis del D.L. 21/2022 la competenza alla rettifica di cui sopra è di competenza del responsabile del servizio finanziario;

Dato atto che al termine della certificazione del Fondo Funzioni Fondamentali, di cui all'art. 39 del D.L. n. 104/2020, la composizione del risultato di amministrazione al 31.12.2021 è il seguente:

Nuova composizione risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021	Importi
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021	101.549,06
Fondo anticipazioni liquidità	
Fondo perdite società partecipate	
Fondo contenzioso	
Altri accantonamenti	13.924,89
Totale Parte accantonata	115.473,95
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	37.338,21
Vincoli derivanti da trasferimenti	3.125,82

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	11.250,00
Altri vincoli	
Totale Parte vincolata	51.714,03
Parte destinata agli investimenti	14.183,27
Parte disponibile	200.012,08
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021	381.383,33

Il Revisore Unico tenendo conto delle nuove risultanze della composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 e della modifica dei seguenti allegati del rendiconto della gestione 2021:

prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione
elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione
elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione
quadro generate riassuntivo
prospetto verifica equilibri finanziari
relazione sulla gestione
piano degli indicatori di bilancio

nel rinnovare l'attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta determina del Responsabile del servizio finanziario di cui in premessa per le modifiche apportate alla composizione del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2021, facendo presente che tale parere va ad integrare il parere al rendiconto finanziario 2021 espresso il 20 maggio 2022.

Il Revisore Unico invita inoltre l'ente a procedere alla trasmissione del rendiconto 2021, aggiornato alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche — BDAP, istituita con l'art. 13 della Legge n. 196/2009, entro il termine di trenta giorni dal presente provvedimento, come previsto dall'art. 4, comma 1, lettera b) del D.M. del 12 maggio 2016.

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

dr.ssa LUMIERA Cinzia

